

DIRETTIVA 2018/851

10° CONSIDERANDO

-I rifiuti urbani sono definiti come rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, l'amministrazione, l'istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi dell'alimentazione e altri servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici. Pertanto, i rifiuti urbani dovrebbero comprendere, tra l'altro, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, come il contenuto dei cestini portarifiuti e la spazzatura, a eccezione dei materiali come la sabbia, la roccia, i fanghi o la polvere

segue

DIRETTIVA 2018/851

10° CONSIDERANDO

- Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01 e nel capitolo 20, a eccezione dei codici 20 02 02, 20 03 04 e 20 03 06, dell'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE della Commissione (8) nella versione in vigore il 4 luglio 2018. I rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco non dovrebbero essere ritenuti rifiuti urbani, tranne nei casi in cui i rifiuti urbani siano sottoposti a trattamento e siano contrassegnati con i codici di cui al capitolo 19 dell'elenco.....

NUOVA DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI

art. 183 lett. b-ter DLgs 152/06 novellato da DLgs 116/20

Sono "rifiuti urbani"

■ rifiuti domestici

- indifferenziati e
- da raccolta differenziata, ivi compresi
 - carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili

NUOVA DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI

- **da altre fonti**
 - rifiuti indifferenziati e
 - da raccolta differenziata che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies

NUOVA DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI

Allegato L-quater - DLgs 116/2020

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139

NUOVA DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI

Allegato L-quater - DLgs 116/2020

Frazione	Descrizione	EER
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106

NUOVA DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI

Allegato L-quater - DLgs 116/2020

Frazione	Descrizione	EER
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307



NUOVA DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI

Allegato L-quater - DLgs 116/2020

Frazione	Descrizione	EER
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301



NUOVA DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI

Allegato L-quinquies - DLgs 116/2020

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

NUOVA DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI

Allegato L-quinquies - DLgs 116/2020

16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club

NUOVA DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI

Allegato L-quinquies - DLG 116/2020

- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile
- Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe

NUOVA DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI

art. 183 lett. *b-quinquies* DLgs 152/06 novellato da DLgs 116/20

- La definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera *bter* rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

NUOVA DEFINIZIONE RIFIUTI URBANI

art. 183 lett. b-sexies DLgs 152/06 novellato da DLgs 116/20

- I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione

**DELIBERAZIONE N. 4 DEL 22 DICEMBRE 2020 ALBO GESTORI AMBIENTALI
APPLICAZIONE ART. 183, COMMA 1, LETTERA B-TER),
DLgs 3 APRILE 2006, N. 152**

***Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate
nell'allegato L-quinquies***

Art. 1

I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell'Albo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d'iscrizione.

TRACCIABILITÀ DEI RIFUTI

Nuovo sistema

- Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito dal DL 135/2018 convertito con modificazioni con la legge 12/2019 e definitivamente disciplinato con l'art. 188*bis* DLgs 152/06 come novellato dal DLgs 116/20
- Il Registro è gestito direttamente dal Ministero con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori ambientali

TRACCIABILITÀ DEI RIFUTI

Sono tenuti ad iscriversi al Registro

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
- i produttori di rifiuti pericolosi
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi
- enti e imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con riferimento ai rifiuti non pericolosi

TRACCIABILITÀ DEI RIFUTI

Nuovo sistema

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al Registro

- Imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. con volume d'affari annuo non superiore a € 8.000
- Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212 comma 8 DLgs 152/06
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con non più di 10 dipendenti

TRACCIABILITÀ DEI RIFUTI

Decreti di attuazione

- organizzazione ed il funzionamento del sistema
- colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce
- la semplificazione amministrativa
- periodo preliminare di sperimentazione
- sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema
- ruolo dell'Albo

TRACCIABILITÀ DEI RIFUTI

FIR e registri c/s

- Fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 188*bis* del DLgs 152/06 nella formulazione novellata dal DLgs 116/2020, continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente
 - 1° aprile 1998, n. 145
 - 1° aprile 1998, n. 148recanti i modelli di formulario di identificazione del rifiuto e di registro di carico e scarico

Art. 193 comma 4 DLgs 152/06

-La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.
- Le copie del formulario devono essere conservate per **tre** anni

Art. 193 comma 7 DLgs 152/06

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto dei rifiuti urbani **e assimilati** ai centri di raccolta di cui all'art. 183 effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. **Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.**

Art. 193 comma 17 DLgs 152/06

.....Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Art. 193 comma 19 DLgs 152/06

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 Gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

REGISTRO DEI TRASPORTATORI DI MATERIALI METALLICI

Art. 40-ter legge 120/2020 di conversione del DL 76/2020 «Decreto semplificazioni»

- Le attività di raccolta e trasporto dei **materiali** metallici avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo

REGISTRO DEI TRASPORTATORI DI MATERIALI METALLICI

- A tal fine presso l'Albo è istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata

REGISTRO DEI TRASPORTATORI DI MATERIALI METALLICI

- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività